

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

CAPO I° - Norme generali-

ART.1 – Gestione del servizio-

Il Comune di Lavagna provvede, ai sensi del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993, così come integrato e modificato da successive disposizioni di legge, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Il servizio viene svolto in regime di privativa con le modalità e nelle località del territorio comunale stabilite dal regolamento del servizio di nettezza urbana di cui all'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 2 – Istituzione della tassa-

Per il servizio di cui all'art.1 è istituita dal Comune di Lavagna l'apposita tassa annuale prevista dall' art.58 del decreto legislativo n. 507/93.

La tassa è applicata secondo le categorie d'uso di cui all'allegato "A" e sulla base delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale;

ART. 3 – Presupposti della tassa-

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti (aree situate al di fuori della zona di raccolta obbligatoria), la tassa è dovuta nelle misure sotto specificate in relazione alla distanza, misurata in metri lineari dall'ingresso principale dell'abitazione al più vicino centro di raccolta:

da metri 251 a metri 350	55 per cento della tariffa ordinaria
da metri 351 a metri 500	40 per cento della tariffa ordinaria
oltre i metri 500	30 per cento della tariffa ordinaria

Le tariffe ridotte di cui sopra sono ulteriormente ridotte del 10% (da calcolarsi sul 55, 40 e 30 per cento) limitatamente alle superfici costituenti pertinenze.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nel successivo art.11 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell'ottanta per cento della tariffa ordinaria.

ART.4 –Esclusioni dalla tassa -

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1,80 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Superfici coperte o scoperte e relative attrezzature riservate, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici, dovendosi escludere che durante l'attività sportiva i praticanti possano produrre rifiuti;
- d) Unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce);
- e) Fabbricati in ristrutturazione danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea perizia di un tecnico iscritto nell'albo professionale. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

Sono altresì escluse dalla tassa:

- a) locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato Esteri;
- a) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b) terreni incolti o utilizzabili per attività agricole, esercitate anche in forma non imprenditoriale;
- c) locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli;
- e) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi in vigore.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici, o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività stessa ridotta del venti per cento, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ART. 5 –Soggetti passivi-

La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3.

Art. 6 –Soggetti responsabili della tassa-

Per le abitazioni e le relative pertinenze la tassa è accertata nei confronti di chi occupa, detiene o conduce locali od Aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali

Per gli alloggi affittati con mobilio o in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Gli Enti, Istituti, Società ed altre Organizzazioni sono assoggettati alla tassa con la rispettiva ragione sociale o denominazione ferma restando la responsabilità dei loro rappresentanti nella loro veste di fruitori dei locali e delle aree oggetto dell'imposizione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, i soggetti che gestiscono servizi comuni sono responsabili del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

CAPO II° - Commisurazione tassa e tariffe-

Art. 7 –Commisurazione della tassa-

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità e superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe calcolate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili sono arrotondate al terzo centesimo: se uguale o superiore a cinque per eccesso, se inferiore a cinque per difetto.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 8 –Decorrenza della tassa-

La tassa, ai sensi dell'art.64 del decreto legislativo n. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al servizio tributi, dà diritto all'abbuono solo a decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non avere continuato l'occupazione o detenzione di locali ed aree, ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Il rimborso del tributo non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale a seguito della ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente.

ART.9 –Tassa giornaliera di smaltimento-

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento a tariffa giornaliera.

E' considerato temporaneo l'uso inferiore a centottantatre giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del cinquanta per cento. Gli importi così calcolati sono arrotondati ai sensi del precedente art.7, comma 2.

ART.10 - Riduzioni -

La tariffa unitaria è ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a. abitazione con unico occupante residente: trenta per cento;
- b. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: trenta per cento;
- c. locali non adibiti ad abitazione, nell' ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: trenta per cento. Sono escluse da tale riduzione le attività già considerate stagionali in sede di determinazione della tariffa (stabilimenti balneari e campeggi);
- d. attività produttive, commerciali e servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67 punto 2 del D.Lgs 507/93: Venti per cento.

La richiesta di riduzione della superficie e della tariffa di cui ai commi precedenti dovrà essere presentata dall'interessato in sede di prima denuncia, di denuncia integrativa o di variazione ed ha effetto dall'anno successivo.

Il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta comporta l'obbligo per il contribuente di presentare la denuncia di variazione entro i limiti di legge. In tale difetto il tributo sarà dovuto per intero e quindi recuperato con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs 507/93.

ART.11 – Riduzioni della tassa per carenze organiche del servizio –

Qualora nelle zone ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente si verifichi che il servizio di raccolta dei rifiuti non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale, l'utente ha diritto ad una decurtazione del sessanta per cento della tariffa. Il diritto a fruire di tale decurtazione si estingue all'atto del ripristino del servizio.

ART.12 – Esenzioni-

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere);

- b) i locali od aree pubbliche nonché le aree gravate da servitù di pubblico passaggio, temporaneamente occupate o detenute da utenti che non abbiano scopo di lucro, per manifestazioni realizzate col patrocinio o la partecipazione del Comune;
- c) i locali e le aree per i quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.

ART. 13 - Copertura delle esenzioni -

In sede di approvazione del bilancio di previsione è individuato un apposito capitolo, dotato di stanziamento, corrispondente all'importo stimato delle esenzioni .

CAPO III°

Denunce/Accertamento/Riscossione/Contenzioso/Sanzioni

ART. 14 - Denunce -

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. L'elenco dovrà contenere l'indirizzo degli occupanti o detentori dei locali od aree oggetto della tassa in argomento, il nome e il cognome, i dati anagrafici ed il codice fiscale degli occupanti o detentori dei predetti immobili, nonché l'indirizzo di residenza dei medesimi se diverso da quello dei locali e/o aree occupati o detenuti.

La denuncia deve contenere:

- l'indicazione del codice fiscale;
- cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o di convivenza;
- per gli Enti, Istituti, Associazioni, Società ed altre Organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale rilascia la ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi dell'art.9, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'art.50,comma 5, del citato D.Lgs 507/93,ovvero, mediante versamento diretto.

ART.15 –Denuncia di variazione-

La denuncia di cui all'art.14, primo comma,ha effetto, anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario,il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.14, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa, e, così, anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui art.10.

ART.16 –Poteri del Comune-

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune può esercitare i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs 507/93 ed in particolare può:

- a) accedere ai locali ed aree per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento;
- b) invitare il contribuente ed il proprietario a presentarsi direttamente o per mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove;
- c) esigere in visione dai proprietari dei fabbricati e delle aree le planimetrie degli immobili utilizzati direttamente o concessi in affitto, nonché contratti di locazione o di affitto;
- d) rivolgere al contribuente motivato invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- e) esigere, per rettificare la superficie accertata dal Comune in base a documenti agli atti, la presentazione di una planimetria in scala 1:100 o 1:200, firmata da un professionista ed accompagnata da dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dello stesso e nella quale egli dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto.

Nella planimetria dovranno essere indicati i seguenti dati:

- cognome e nome, codice fiscale e qualifica del richiedente;
- cognome e nome del progettista,avente titolo professionale ai sensi di legge;

- localizzazione dell'immobile o dell'area oggetto della tassa mediante indicazione precisa della via e del numero civico;
- oggetto elaborato grafico;
- computo metrico dettagliato della superficie lorda, nonché di quella netta;
- data.

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

ART.17 –Rimborsi - sgravi- compensazioni

Le fattispecie di rimborso o di sgravio delle somme iscritte a ruolo previste dalla legge sono le seguenti:

- errori : vanno prese in considerazione le diverse forme di errore, sia quindi errori materiali (es.errata individuazione del contribuente), sia gli errori di calcolo;
- duplicazione del pagamento del tributo con riguardo al medesimo presupposto;
- inesistenza o eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ovvero dalla Direzione Regionale delle Entrate, o a seguito di provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione di primo grado;
- cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree ovvero presentazione tardiva della denuncia di cessazione di cui all'art.64,comma 4 del D.Lgs 507/93;
- In ogni altro caso in cui il tributo sia riconosciuto non dovuto da parte del Comune.

Per i tempi relativi allo sgravio od al rimborso si rimanda alle disposizioni del decreto legislativo n. 507/1993 ed a quant'altro le normative vigenti stabiliscono. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse semestrale previsto dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

E' consentita, in alternativa al rimborso, la compensazione degli importi versati in misura eccedente con quelli risultanti da versare nell'anno successivo, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto.

ART.18 –Accertamenti, Definizioni Agevolate,Riscossioni,Contenzioso-

Per quanto concerne accertamento, e contezioso della tassa si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 507/93 e di eventuali normative di legge a rettifica.

Per la riscossione della tassa che avviene in forma diretta si rimanda alle disposizioni di cui all'art.72 del D.lgs. 507/1993.

Riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni di legge vigenti.

In caso di ricevimento oltre la data di scadenza dell'avviso ordinario di pagamento, nessun interesse sarà applicato nei confronti dei contribuenti che provvedano al pagamento nei 30 gg successivi alla data di ricevimento. Fa fede a tal fine il timbro postale.

E' consentito al contribuente che ha omesso di presentare la denuncia originaria di iscrizione e/o di variazione far richiesta di provvedimento di Definizione Agevolata come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale 08/08/2008 n. 217, mediante la quale l'Ente provvederà al recupero della tassa pregressa nei limiti dell'art. 1 comma 161 L.Fin. 2007 n. 296/2006 con la sola applicazione degli interessi maturati al tasso legale senza applicazione di sanzioni.

Il versamento di quanto liquidato con Definizione Agevolata andrà eseguito dal contribuente entro 30 gg dalla notifica del provvedimento con trasmissione della copia della ricevuta di versamento.

In difetto di pagamento l'Ente provvederà all'emissione di Avviso di Accertamento con sanzioni ai sensi del combinato disposto art. 71-76 del D.Lgs. 507/93 e art. 1 commi 161 e 162 Legge Finanziaria 296/2006.

ART.19 - Sanzioni -

Le omissioni e le violazioni sono dall'art. 76 del D.Lgs 507/93 e successive modifiche e od integrazioni.

L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art.76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Municipale in relazione alla gravità della violazione commessa; l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione,interessi ed accessori.

CAPO IV° -Disposizioni finali e transitorie-

Art.20 –Funzionario Responsabile-

Al funzionario designato dalla Giunta Municipale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art.74 del D.Lgs 507/93.

ART.21 – Principio dell' autotutela-

Nell'esercizio della gestione, il funzionario responsabile può applicare i principi connessi all'autotutela. In tale contesto può richiedere autocertificazioni dichiarazioni, manleve e quant'altro può consentirgli di emettere atti di autorizzazioni di rimborso e simili, senza incorrere nel rischio del danno patrimoniale per il Comune.

ART.22 –Rinvio ad altre disposizioni-

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

ART.23 – Norme finali-

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione consiliare n.61 del 27.10.1994 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie od incompatibili con le norme attuali.

ART.24 –Entrata in vigore-

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 01.01.2009

* * * * *

ALLEGATO A
Descrizione categorie

Abitazioni e relative pertinenze

Alberghi, pensioni, presidi ricettivi e similari

Pertinenze di alberghi: aree scoperte, parcheggi

Ristoranti, trattorie, pizzerie, anche annessi ad alberghi, pensioni, pasticcerie, bar, gelaterie;

Distributori di carburante, autorimesse;

Discoteche, locali di ritrovo, sale da ballo e da concerti, ritrovi di divertimento e palestre;

Parrucchieri e centri estetici;

Pescherie e pollerie;

Officine (gommisti, elettrauto ecc.);

Esercizi per commercio elettrodomestici e similari;

Macellerie, ortofrutta e fioristi;

Campeggi;

Esercizi artigiani e stabilimenti industriali;

Aree scoperte;

Banche, imprese assicurative e finanziarie;

Farmacie ed esercizi di articoli sanitari;

Supermercati;

Posti auto coperti;

Posti auto scoperti;

Stabilimenti balneari;

Porto turistico: aree coperte;

Porto turistico: aree scoperte;

Porto turistico: pontili;

Studi professionali, uffici, negozi, esercizi commerciali in genere;

Aree scoperte annesse a studi professionali, uffici, negozi, esercizi commerciali in genere;

Esercizi produzione e commercio generi gastronomici (pastifici, panifici ecc.);

Scuole, asili, istituti religiosi, associazioni culturali e sportive, onlus, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, caserme, pubbliche assistenze, associazioni di mutuo soccorso;

Istituzioni pubbliche: Ospedali, istituti di degenza e cura , aziende u.s.l., aziende ospedaliere;

Istituzioni private: Ospedali, istituti di degenza e cura.